

Reintroduzione degli “ordini minori”? Sulla problematica dei ministeri liturgici laicali

Michael Kunzler

Teologische Fakultät (Paderborn)

L'abolizione degli ordini minori nel 1972 ha significato una profonda rottura della tradizione. Non a partire dal Concilio Vaticano II¹, ma solo nella fase della riforma nella Chiesa cattolica successiva a questo Concilio, il nuovo ordinamento è stato imposto con il Motu proprio di Papa Paolo VI *Ministeria quaedam* il 15 agosto 1972². Per lo meno, con quest'ultimo, nel corso della riforma postconciliare, si è risolta una questione che non solo aveva una storia risalente fino all'antichità della Chiesa e che, fino al periodo immediatamente precedente al Concilio, influenzava in modo profondo la formazione dei candidati al sacerdozio anche spiritualmente³, ma sulla negazione della quale il Concilio di Trento aveva esplicitamente lanciato l'anatema⁴.

Insieme agli ordini minori è stata abolita anche la tonsura come ingresso nello stato clericale. “Chierico”, nel senso della partecipazione al sacramento dell'ordine, si diventa solo con l'ordinazione diaconale⁵. Al posto degli ordini minori esistono laici che, con incarico e missione del Vescovo, svolgono in modo permanente un servizio liturgico particolare come lettore o accolito (ministrante è ministro straordinario

¹ H. MÜLLER, *De suppressione ordinum minorum et de nova institutione ministeriorum in Ecclesia latina*, in *Periodica de re moralis canonica liturgica* 63 (1974) 99-120, 110: «Ipsum Concilium in hac re pro Ecclesia Latina nihil decrevit, statuit tamen quod ritus ordinationum recognoscatur».

² Cfr. R. KACZYNKI, *Enchiridion Documentorum Instauracionis Liturgicae*, vol. I: 1963-1973, n. 1-3216, Torino 1976; vol. II: 1973-1983, n. 3217-4785 cum supplemento, Roma 1988; vol. III: 1983-1993, n. 4786-6882 cum supplemento, Roma 1997, 2877-2893.

³ Cfr. B. GOEBEL, *Auf sieben Stufen zum Altar. Besinnung auf die Weiheliturgie*, Regensburg 1962.

⁴ DH 1772: «Si quis dixerit, praeter sacerdotium non esse in Ecclesia catholica alios ordines, et maiores et minores, per quos velut per gradus quosdam in sacerdotium tendatur: anathema sit».

⁵ Cfr. *Ministeria quaedam* I, che dice chiaramente: «Ingressus vero in statum clericalem cum Diaconatu co-niungitur», KACZYNKI 2881. Altrettanto chiaramente afferma il Motu proprio *Ad pascendum*, del 15 agosto 1972: «Ingressus in statum clericalem et incardinatio alicui dioecesi ipsa ordinatione Diaconali ha-bentur», KACZYNKI 2910.

della comunione, cioè come coloro che oggi aiutano a distribuire la comunione) nelle parrocchie. Questi ministeri istituiti riguardano quindi i laici, che li svolgono nella dignità del sacerdozio comune in forza del battesimo; indubbiamente essi sono ministeri liturgici laicali in senso proprio. Nel *Motu proprio* si dice anche espressamente che i ministeri non sono più pensati come tappa verso l'ordinazione sacerdotale, ma possono essere conferiti ai laici che non aspirano al ministero ordinato⁶. Anche secondo O. Nußbaum il *Motu proprio* *Ministeria quaedam* non va inteso «in nessun modo come semplice correzione della storia o come riconoscimento successivo ai laici dell'esercizio di servizi clericali. Forza motrice del nuovo ordinamento è piuttosto un'esigenza pastorale e teologica», cioè il sacerdozio comune di tutti i fedeli fondato nel battesimo e nella cresima⁷.

Il fatto che questo nuovo ordinamento non sia stato applicato in modo del tutto sufficiente è fuori di dubbio. L'insieme degli incarichi istituiti normalmente in modo permanente che però poi finiscono con l'ordinazione diaconale, così come gli incarichi per il ministro straordinario relativi alla distribuzione dell'eucaristia e per così dire "semiufficiali" dati dal Vescovo in modo temporaneo e finalmente dei ministeri liturgici laicali nelle parrocchie senza alcun incarico ("lettori", cantori, ministranti, ecc.), dimostra piuttosto una visione confusa della situazione dell'impegno liturgico dei laici. Indubbiamente questo fatto influisce anche sulla formazione del ministero liturgico come tale; altrettanto indubbiamente le riflessioni e i pensieri fondamentali sulla forma dei ministeri laicali sono sempre oggetto di discussione⁸.

1. Prima parte del problema: la nuova clericalizzazione dei ministeri liturgici laicali

Effettivamente non si dovrebbe mettere un punto interrogativo dopo il titolo di questo contributo, perché nell'incarico obbligatorio (e di fatto non propriamente permanente) dell'accollitato e del lettore per i candidati al sacerdozio permane come

⁶ *Ministeria quaedam* III, KACZYNKI 2883: «Laicis committi possunt, ita ut candidatis ad sacramentum Ordinis reservata non habeantur».

⁷ O. NÜSSBAUM, *Lektorat und Akolythat. Zur Neuordnung der liturgischen Laienämter*, (Kölner Beiträge 17) Köln 1974, 13. Cfr. per questo anche il *votum* di MÜLLER, *De suppressione*, cit.: «Uti patet oriuntur ex novis normis ita generalibus et partim adhuc determinatis numerosae quaestiones theologicae et canonicae...».

⁸ Solo dall'autore di questo contributo derivano le quattro pubblicazioni seguenti sui ministeri liturgici laicali: 1) *Berufen, dir zu dienen. 15 "Lektionen" Liturgik für Laienhelfer im Gottesdienst*, Paderborn 1989¹,

prima un tipo di ordini minori; essi vengono intesi da Martimort anche esplicitamente come “derivazioni” da essi: a partire dal ministero ordinato si giustifica l’esclusione delle donne dall’accolitato con un “vincolo stretto” che esiste fra quest’ultimo e il ministero del diacono ordinato⁹. In modo particolare l’esclusione delle donne dai ministeri permanenti del lettore e dell’accolito, insieme all’incarico obbligatorio per i candidati al presbiterato, ha portato alla nuova clericalizzazione e al permanere di fatto degli ordini minori.

Lo scenario seguente è molto realistico: uno studente di teologia e candidato al presbiterato già avanti negli studi, durante le vacanze di Natale va a casa. Certamente si impegna nella sua parrocchia anche liturgicamente, soprattutto perché gli sono stati conferiti i ministeri del lettore e dell’accolito secondo il MP *Ministeria quaedam*. Allo stesso modo certamente condivide i ministeri con altre donne e altri uomini della parrocchia, con i lettori assunti per questo ministero in modo non formale dal parroco¹⁰ e con quelli incaricati con atto amministrativo temporaneo dal Vescovo per l’amministrazione della comunione.

Due sono i fatti, in questo caso concreto, che mettono in chiara luce il dilemma dei ministeri liturgici laici: in primo luogo, il nostro candidato al presbiterato svolge esattamente lo stesso ministero come i lettori senza alcun incarico o come coloro che “aiutano a distribuire la comunione” per atto amministrativo del Vescovo. Solo che egli è stato incaricato dal Vescovo stesso nella cappella del seminario proprio per svolgere l’identico ministero, in modo molto solenne, con la dichiarazione di disponibilità, la benedizione solenne e la consegna delle suppellettili caratteristiche di questo ministero. Secondo tutti i documenti, che si riferiscono al lettoreato e all’accolitato, il nostro candidato è stato incaricato con un ministero pensato per i laici, ma in

1992; 2) *Zum Lob deiner Herrlichkeit. Zwanzig neue Lektionen für Männer und Frauen in liturgischen Laiendiensten*, Paderborn 1996; 3) *Grundtext für: Liturgie im Fernkurs. Lehrbrief 2: Die liturgischen Dienste*, hrsg. von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich in Zusammenarbeit mit Theologie im Fernkurs, Domschule e.V., Würzburg-Trier 1996; 4) *Das Charisma der Liturgie. Zu Theologie und Ausgestaltung der liturgischen Laiendienste*, Paderborn 2001.

⁹ G. A. MARTIMORT, *La question du service des femmes à l'autel*, in *Notitiae* 162 (1980) 8-16, 15: «Et de l’accolat, la définition donnée par *Ministeria quaedam* reste traditionnelle: “Acolythus instituitur ut diaconum adiuvet ac sacerdoti ministret”, ce qui, semble-t-il, maintient le lien avec l’ordre sacré, lien qui a été le vrai motif profond, même s’il n’était pas esprimé nettement, d’exclure les femmes du service de l’autel».

¹⁰ A. SCHWENZER, *Liturgische Laiendienste und ihre “Beauftragungen”. Plädoyer für eine liturgische Beauftragungspraxis*, in *BiLi* 66 (1993) 215-229, 217, su questo punto osserva: «Aus welchem Grund begnügt man sich beispielsweise bei der Verkündigung des Wortes Gottes damit, von einer wie auch immer gearteten förmlichen Beauftragung abzusehen? Warum genügt hier als scheinbar einziges Auswahlkriterium die in der Grundschule erworbene und vom Pfarrer bestätigte Fähigkeit zum Lesen (persönliches Verstehen des vorzutragenden Textes erscheint hierbei als unwichtig)?».

questo modo conferito esclusivamente a lui come candidato al presbiterato. Al contrario dell'*Institutio* permanente, il tempo della validità del lettorato e dell'accollato per il nostro giovane studente di teologia è una cosa del tutto prevedibile: in alcuni anni egli diventerà chierico con l'ordinazione diaconale, la quale mette fine al suo impegno nei ministeri liturgici laici, giacché come diacono e in futuro come presbitero eserciterà la sua funzione durante la celebrazione dell'Eucaristia.

D'altro canto le istruzioni al messale prevedono un ordine fisso per l'esercizio delle funzioni liturgiche, secondo il quale all'accollato istituito, per esempio, viene data la priorità come ministro della comunione rispetto a coloro che aiutano a distribuire la comunione per incarico temporaneo, nonostante entrambi, essendo laici, risultino per il ministero all'Eucaristia come ministri straordinari. Anche per tutti gli altri ministeri liturgici l'accollato istituito viene nominato con priorità. Analogamente questo vale per il ministero del lettore istituito, per il quale i lettori non incaricati fungono per così dire da "supplenti"¹¹. A partire da questo ordine dato dal messale stesso un accollato istituito forse potrebbe avere la pretesa di affermare il suo ministero – straordinario – all'Eucaristia contro quello – straordinario anch'esso – relativo alla distribuzione dell'Eucaristia. In un senso giuridico-formale e più o meno diplomatico, egli potrebbe dire alle donne e agli uomini della parrocchia venuti nella sacrestia, chiamati al ministero e preparati sia interiormente che esteriormente, che egli ha la priorità. Ci si può aspettare che sorgano eventuali conflitti derivanti da questo fatto al *regens* del seminario e che si dubiti della competenza del candidato, tuttavia, guardando puramente alla situazione determinata dai libri liturgici e dai documenti ufficiali, il nostro candidato ha perfettamente ragione, benché sia sconsigliato e contro ogni responsabilità pastorale il suo comportamento. Questi due esempi bastino per dimostrare molto chiaramente la precaria condizione in cui si trovano ancora oggi i ministeri liturgici. Essi derivano dal fatto che oltre ai candidati – che sentono i loro incarichi come "ordini minori", e ogni tanto li denominano anche pub-

¹¹ IGMR 100. La nuova versione dell'istruzione generale al messale dell'anno 2000 intende questo ordine in modo molto chiaro: «Deficiente acolytho instituto, ad servitium altaris et in adiutorium sacerdotis et diaconi destinari possunt ministri laici qui crucem, cereos, thuribulum, panem, vinum, aquam deferunt, vel etiam ad sacram Communione distibuendam deputantur ut ministri extraordinarii». Specialmente per il ministro della distribuzione della Comunione, IGMR 162 stabilisce: «In distribuenda Communione sacerdotem adiuvare possunt alii presbyteri forte praesentes. Si isti praesto non sunt et communicantum numerus valde magnus, sacerdos in adiutorium sibi vocare potest ministros extraordinarios idest acolythum rite in institutum aut etiam alios fideles, qui ad hoc deputati sint». Per il ministero del lettore vale quanto segue, secondo IGMR 101: «Deficiente lectore instituto, alii laici deputentur ad proferendas lectiones sacrae Scripturae, qui revera apti sint huic muneri adimplendo et sedulo praeparati, ut fideles ex auditione lectionum divinarum suavem et vivum sacrae Scripturae affesti, in corde concipient».

blicamente con questo termine! – i lettori nelle parrocchie non vengono per nulla incaricati e quelli che aiutano a distribuire la comunione lo sono con un atto amministrativo dal Vescovo in un modo però che non merita questo nome, se “l’incarico” si dovesse limitare veramente all’invio postale e alla consegna informale del documento del Vescovo nella casa parrocchiale¹².

Althaus critica il Motu proprio *Ministeria quaedam* e lo sviluppo che ne deriva nei quattro punti seguenti: «1) Lo scopo del MP *Ministeria quaedam* è l’istituzione del lettoreato e dell’accolitato come ministeri laicali, che secondo SC 29 sono autentiche azioni liturgiche. L’uguaglianza fondamentale di tutti i fedeli cristiani sulla base del sacerdozio comune è in contraddizione con l’esclusione delle donne. 2) Il richiamo alla tradizione non convince, perché l’ingresso nello stato clericale comincia oggi solo con l’ordinazione diaconale, il che significa già una notevole rottura con la tradizione. Inoltre la Chiesa primitiva conosceva anche ministeri minori femminili. 3) Poiché *Ministeria quaedam* stabilisce il nesso fra *Institutio* e l’esercizio *de facto* del ministero, non è facile comprendere perché questo non sia possibile in modo permanente per le donne, dato che temporaneamente esercitano già gli stessi compiti¹³; del resto i candidati all’ordinazione non vengono istituiti in modo permanente solo in vista dell’ordinazione prevista¹⁴. 4) Un’ammissione ai ministeri come ministri laici non sta in relazione con la richiesta dell’ammissione delle donne al sacramento dell’ordine. Questo dovrebbe essere chiaramente distinto. Si può presumere, riguardo a tale opinione della Santa Sede, che sullo sfondo ci sia ancora il pensiero dell’ascesa agli ordini maggiori. *De facto* si tratta quindi, come sopra, di qualcosa di simile agli ordini minori»¹⁵.

¹² Malgrado ciò *Immensae caritatis* I, 6, KACZYNKI 2975, parla di un rito di incarico: «... ut mandatum accipiant iuxta ritum huic Instructioni adjunctum».

¹³ Cfr. F. NIKOLASCH, *Die Neuordnung der kirchlichen Dienste*, in LJ 22 (1972) 169-182, 175. MÜLLER, *De suppressione*, cit., 115, si esprime in modo simile: «Omnis functiones lectoris mulieribus permittuntur. Est ius liturgicum vigens. Exclusio mulieris a ministerio lectoratus igitur nullo modo in functionibus huius ministeri fundari valeat». Riguardo al ministro straordinario della sacra Comunione arriva a questa conclusione: «Eius functio eucharistica certe est adiutorium sacerdotis in servitio altaris» (*ibid.* 116).

¹⁴ Si deve completare: e perdono la loro istituzione in realtà “permanente”, se lasciano di propria volontà lo studio della teologia o devono lasciarlo, e se il vescovo non conferma espressamente l’incarico, un fatto che fa dal valore dell’istituzione una pura finzione e una tappa al sacerdozio secondo il modello degli ordini minori! Cfr. DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, *Rahmenordnung Priesterbildung* 1988, 61; M. KAISER, *Erlisch die Beauftragung zum Lektoren- und Akolythendienst eines Kandidaten für das Weihe sacrament durch seine Entlassung aus dem Priesterseminar?*, in ThGl 71 (1981) 234-248, 244 s.

¹⁵ R. ALTHAUS, *Die Rezeption des Codex Iuris Canonici von 1983 in der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Voten der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland*, (Paderborner Theologische Studien 28) Paderborn-München-Wien-Zürich 2000, 241-243.

Si può perciò concludere che la necessaria riforma dei ministeri liturgici laicali mediante il Motu proprio finora non si è realizzata. «Perciò l'attuale constatazione che la possibilità dei ministeri laicali istituiti non sia stata recepita da *Ministeria quaedam*¹⁶ è senz'altro vera, e viene anzi consolidato ciò che si voleva abolire: la riduzione dei ministeri ai soli candidati al presbiterato... Di fatto l'esercizio dei ministeri e la distribuzione dell'Eucaristia vengono garantiti dai lettori e dai ministri tradizionali, in modo tale che non esiste necessità per l'istituzione dei ministeri»¹⁷.

Si può giustamente ritenere che la situazione odierna, del tutto insoddisfacente, sia anche causata dalla paura che le donne mantengano viva la discussione intorno all'ordinazione femminile o riprenderla. Così perlomeno argomentano Martimort¹⁸ e Flatten¹⁹ facendo riferimento alla proibizione circa le chierichette espressa nell'Istruzione *Inaestimabile Donum* della Congregazione per il culto divino del 1980²⁰. Nonostante il riferimento a una grande tradizione della Chiesa (che non è per nulla al di sopra di ogni critica) – quale è stata espressa per esempio ancora nel CIC del 1917²¹ o nel messale del 1570²² – la proibizione per le chierichette è stata ritira-

¹⁶ In particolare per la non recezione in Germania, cfr. KAISER, *Beauftragung*, cit., 237-241.

¹⁷ ALTHAUS, *Rezeption*, cit., 245.

¹⁸ MARTIMORT, *Service*, cit., 15: «La chose est confirmée par l'expérience pastorale. Le service de l'autel a, du moins jusqu'à une époque relativement récente, provoqué chez des enfants ou des adolescents le désir du sacerdoce. C'est donc que la proximité de l'autel, proximité matérielle, évoque et suggère une proximité spirituelle, même si celle-ci est difficile à expliciter». In seguito si tratta la problematica dell'ordinazione delle donne. Per *Inaestimabile donum*, n. 18, cfr. KACZYNKI 3980.

¹⁹ H. FLATTEN, *Das Verbot der Meßdienerinnen*, in *Pastoralblatt* 38 (1986) 182-188, qui 187. Cfr. su questo anche l'articolo, per la sua natura ostentativa poco simpatico, di P. C. D'UREN, *Mädchen für den Ministrantinnendienst?*, in *Klerusblatt* 70 (1990) 127 s., 131 s.: «Weibliche Ministranten gefährden wegen der optischen Nähe zum Priester den Priesternachwuchs und nähren die Diskussion um die Frauenordination». Medard Kehl, che si esprime a favore di ministranti femmine, lascia aperta la questione dell'ammissione delle donne al sacerdozio e chiede di discutere su questo punto in modo teologico e reale, anche se la Congregazione per la Fede si è pronunciata su tale questione in modo negativo (riferimenti a M. KEHL, *Ministrantinnen ja oder nein? Überlegungen im Anschluß an die Instruktion "Inaestimabile donum"*, in *Stimmen der Zeit* 35 [1981] 155-159.157).

²⁰ SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, *Instructio Inaestimabile donum* del 3 aprile (giovedì santo) 1980, KACZYNKI 3959-3993, n. 18; cfr. KACZYNKI 3979, dove si legge: «Quemadmodum notum est, variae sunt partes, quas mulier in coetu liturgico potest implere: cuius generis sunt lectio verbi Dei et pronuntiatio intentionum orationis universalis. Non tamen mulieribus licet munera obire acolythi seu ad altare ministrantis».

²¹ Can. 813, CIC 1917: «§1. Sacerdos Missam ne celebret sine ministro qui eidem inserviat et respondeat. § 2. Minister Missae inserviens ne sit mulier, nisi, deficiente viro, iusta de causa, eaque lege ut mulier ex longinquu respondeat nec ullo pacto ad altare accedat».

²² Il *Missale Romanum* del 1570 annovera tra i defetti (cap. X: *De defectibus in ministerio ipse occurribus*) l'assenza di un chierico ministrante o di un altro ministrante, o anche il ministero del ministrante svolto

ta dalla suprema autorità nel 1994²³. Un argomento veramente teologico non esiste, tanto per il fatto di non permettere alle donne le funzioni dell'accolito (ministrante) quanto per l'esclusione delle donne da quelle funzioni liturgiche delle quali è stato chiaramente e ufficialmente constatato che sono funzioni laicali. Una nuova clericalizzazione dei ministeri laicali – operata in riferimento alla tradizione o probabilmente motivata dalla paura – è una via sbagliata.

2. Seconda parte del problema: la semplice funzionalizzazione dei ministeri laicali

Si sottolinea chiaramente che, accanto alle azioni liturgiche che sono riservate al ministero ordinato, esistono ministeri nel culto divino che possono essere assunti anche da laici. Qui si deve distinguere fra i ministeri che i laici possono svolgere solo straordinariamente e non quando è presente un chierico (per esempio il ministero relativo alla distribuzione della comunione), e quei ministeri che sono così tipicamente laicali da poter essere svolti dai laici anche quando più sacerdoti sono presenti, per esempio il ministero del lettore²⁴. In ogni caso il sacerdozio comune di tutti i fedeli costituisce il fondamento per il ministero liturgico laicale.

Questo sacerdozio comune abilita e autorizza tutti i fedeli alla partecipazione attiva al culto divino. Almeno nella scienza liturgica dell'area linguistica tedesca la *participatio actuosa* richiesta dal Vaticano II è considerata come la “svolta copernicana”, che ha significato “la fine del medioevo”²⁵. Anzi, il concetto della “partecipazio-

da qualcuno che non lo può fare, per esempio una donna: «Si non adsit Clericus, vel alius deserviens in Missa, vel adsit qui deservire non debet, ut mulier».

²³ Cfr. AAS 86 (1994) 541 s. Si fa riferimento a una decisione presa già due anni prima: «Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito, in ordinario coetu diei 30 Iunii 1992, dubio quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: D. Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta C.I.C. can. 230, § 2 fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare. R. Affermative et iuxta instructiones a Sede Apostolica dandas. Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 Iulii 1992 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confermavit et promulgari iussit».

²⁴ Cfr. IGMR 66.

²⁵ Così E. J. LENGELING, *Liturgie – Dialog zwischen Gott und Mensch*, hrsg. und bearbeitet von Clemens Richter, Freiburg-Basel-Wien 1981, 13-15: «Die Entscheidung des Konzils bedeutet darum eine “kopernikanische Wende”».

ne attiva", coniato da Papa Pio X²⁶, assurge a programma del movimento liturgico²⁷ e viene elevato a criterio formale per la conformità alla natura della liturgia come tale²⁸. La Costituzione liturgica²⁹ sottolinea che la partecipazione del popolo di Dio alla liturgia non deve essere solo interiore, ma "reale", cioè attiva. Questo, infatti, costituisce un abbandono dell'evoluzione verificatasi a partire dall'epoca carolingia, che portò a una "liturgia del clero" unicamente centrata sul sacerdote e che riduceva il ruolo della comunità a quello di spettatore, senza alcun collegamento con la liturgia che veniva celebrata. Il popolo cristiano ha, secondo SC 14, «in forza del battesimo il diritto e il dovere» di partecipare attivamente alla liturgia. Perciò la liturgia non può essere un «culto al di fuori del tempo», ma è «sacramento dell'opera salvifica», e il *novum* della riforma liturgica introdotta dal Concilio Vaticano II consiste nell'aver stabilito ufficialmente per iscritto la «*participatio plena, conscientia et actuosa*»³⁰.

Visto sotto questa luce, il concetto chiave della «*participatio actuosa*» significa, in modo oggettivamente valido, che la liturgia è per sua natura un atto comunitario, tra Dio e gli uomini, e perciò qualcosa che unisce anche questi ultimi mediante la partecipazione comune a Dio. Vista così, anche la lapidaria constatazione del cardinale Ratzinger è assolutamente giusta: «Al riguardo il Concilio ha semplicemente espresso con autorità quel che è di per sé evidente, in base alla stessa realtà»³¹.

Schwenzer riferisce però tutto questo anche alla formazione liturgica. Se il Battesimo e la Cresima – dal punto di vista della Chiesa orientale sarebbe da aggiungere assolutamente la Comunione battesimal – fondano il sacerdozio comune, allora – si deve constatare con Schwenzer – basta naturalmente la missione radicata nell'unica chiamata del Battesimo e della Cresima, perché i laici possano assumere un ministero liturgico. Battesimo e Cresima costituiscono il fondamento sacra-

²⁶ Nel Motu proprio *Tra le sollecitudini* sulla musica sacra del 22 novembre 1903, il Papa richiede una «partecipazione attiva ai misteri e alla preghiera pubblica e solenne della Chiesa»; cfr. ASS 36 (1903) 330.

²⁷ Già durante il giorno dei cattolici (Katholikentag) della diocesi di Mecheln (Belgio) ormai diventato famoso, L. BEAUDOUIN OSB richiedeva la «democratizzazione» della liturgia. Su Lambert Beaudouin cfr. L. BOUYER, *Dom Lambert Beaudouin, un homme d'Eglise*, Tournai 1964.

²⁸ Cfr. A. A. HÄUBLING, *Liturgiereform. Materialien zu einem neuen Thema der Liturgiewissenschaft*, in Alw 31 (1989) 1-32, 28.

²⁹ Soprattutto per esempio in SC 14,19,21,26,30,31,48.

³⁰ HÄUBLING, *Liturgiereform*, cit., 27 s.

³¹ J. RATZINGER, *Das Fest des Glaubens. Versuche zur Theologie des Gottesdienstes*, Einsiedeln 1981, 79 s.

mentale³². Se si guarda la situazione da questo punto di vista, è evidente che la questione della «reintroduzione degli ordini minori» posta nel titolo richiede una risposta negativa. «Ordini minori», che non rivendicano la dignità sacramentale, stanno in contraddizione con il principio della partecipazione attiva di tutti; almeno per principio tutti i partecipanti possono assumere tutti i ministeri liturgici. Perciò un incarico solenne, e magari anche permanente, di alcuni laici sarebbe una clericalizzazione inadeguata dei ministeri liturgici laicali³³.

Ideale per questo è la liturgia in piccoli gruppi, con una propria struttura dinamica di gruppo. Per quanto riguarda i ministeri da assumere, qui le carte possono essere «sempre di nuovo mischiate», e per principio tutti sono autorizzati in forza del Battesimo e della Cresima³⁴. Solo motivi puramente sociologici raccomandano incarichi particolari per la liturgia quando si tratta di un grande gruppo. Se il Battesimo e la Cresima fondano il sacerdozio comune, «allora “basta” la missione radicata nell’incarico unico del Battesimo e della Cresima per l’assunzione di un ministero svolto dai laici... Essendo la Chiesa (non solo, ma anche) un’entità sociologica, si devono tuttavia trovare certe condizioni di base per regolare l’assunzione di compiti liturgici. In tal modo si dovrebbe arrivare a trovare criteri di scelta per la ricerca di persone idonee e ad esprimere, per lo svolgimento di un servizio da parte di una determinata persona, un tipo di “conferma da parte della comunità”. Dal punto di vista sociologico e liturgico-teologico una tale “conferma da parte della comunità” è opportuna, perché il “posto nella vita” dei ministeri liturgici laicali va ricercato all’interno della parrocchia, e ogni membro della comunità come tale è già “autorizzato” allo svolgimento di un ministero liturgico laicale, anche se non tutti possono svolgere un ministero allo stesso tempo. Con un incarico inteso in questo modo (sociologico) è possibile far capire in modo semplice come tale “incarico” debba provenire dalla parrocchia, perché questi ministeri non sono momenti di auto-presentazione, bensì devono contribuire alla celebrazione della liturgia della parrocchia... Tanto più il carattere della liturgia è “pubblico”, quanto più “ufficiale” dovrebbe essere anche la conferma, da parte dei fedeli riuniti, con cui una determinata persona viene incaricata per l’adempimento di un compito. Nel caso di una celebrazione con pochi partecipanti (per esempio la comunione per i malati, liturgia della parola in un gruppo), ci si metterà d’accordo già prima della celebrazione sulla distribuzione dei diversi

³² Cfr. SCHWENZER, *Beauftragungen*, cit., 222.

³³ *Ibid.* 216.

³⁴ *Ibid.* 223 s.

compiti. Invece nelle celebrazioni con tutta la parrocchia (messa domenicale), si rivela sensata e orientata alla prassi l’“istituzionalizzazione” di una cerchia di persone più o meno fisse, che si dividano tra di loro i ministeri liturgici. Una conferma, richiesta dal punto di vista sociologico, andrebbe data alle singole persone di questa cerchia per un certo tempo»³⁵. Schwenzer consiglia «un tempo a media scadenza (circa 2 o 3 anni)».

Dall’altra parte si pone la questione se una tale “benedizione” per il conferimento di un incarico relativo a un ministero liturgico laicale, visto sotto i suoi aspetti puramente sociologici e pensato solo per le grandi celebrazioni, non sfiori il grave abuso (socio)pedagogizzante. Se la struttura dinamica di gruppo di una grande celebrazione ha bisogno di tali istruzioni ministeriali legittimanti, che risultano inutili per una celebrazione con un piccolo gruppo, e se poi il particolare grado di solennità di una tale istruzione nel ministero deve servire per renderne viva la memoria per un «tempo a media scadenza di circa 2 o 3 anni», si corre il pericolo di vedere l’invocazione della grazia di Dio sotto aspetti puramente umani, cioè sociologici, e di legittimarla come azione puramente umana, che deve effettuare qualcosa di puramente umano. Se a queste affermazioni si aggiunge la dottrina dell’epiclesi orientale³⁶, che supera di molto l’ambito dei sette sacramenti, ci si mette nei guai con questi usi socio-pedagogici e socio-psicologici della benedizione dell’incarico, se un abuso religioso-pedagogico non ha già portato la liturgia fino a questo punto³⁷. Il fatto che questa funzionalizzazione dei ministeri liturgici influisca negativamente anche sulla

³⁵ *Ibid.* 222 s. Questo incarico, secondo SCHWENZER (*ibid.* 220 s.), è da consigliare specialmente riguardo a quei ministeri che Schwenzer chiama i «ministeri costitutivi»: «“ministeri complementari” sono “azioni e gesti, che possono essere considerati come servizi ausiliari” (dirigere il canto, portare le cose necessarie). “Ministeri costitutivi” sono “attività che hanno un carattere autonomo e costitutivo per la liturgia” (per esempio moderare e presentare le preghiere)».

³⁶ Su questo cfr. i punti relativi al significato dell’epiclesi e della benedizione in generale negli studi di M. KUNZLER, *Gnadenquellen. Symeon von Thessaloniki († 1429) als Beispiel für die Einflußnahme des Palamismus auf die orthodoxe Sakramententheologie und Liturgik*, (TThSt 47) Trier 1989, 154-157, 163-165, 275-278, 347-356, 370-374; Id., *Archieratikon – Ἀρχιερατικόν –. Einführung in Geist und Gestalt der bischöflichen Liturgie im byzantinischen Ritus der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine*, Paderborn 1998, 338-340; R. HOTZ, *Sakamente im Wechselspiel zwischen Ost und West*, (Ökumen. Theol. 2) Zürich-Köln-Gütersloh 1979, specialmente 222-265; L. LAHAM, *Pneumatologie der Sakramente der christlichen Mystagogie*, in E. C. SUTTNER (hg.), *Taufe und Firmung. Zweites Regensburger Ökumenisches Symposium*, Regensburg 1971, 63-71; B. KLEINHEYER, *Artikel 55 der Allgemeinen Einführung in das Römische Meßbuch zu Anamnese und Epiklese des Eucharistiegebetes*, in A. HEINZ – H. RENNINGS (hgg.), *Gratias agamus. Studien zum eucharistischen Hochgebet (FS B. Fischer)*, Freiburg-Basel-Wien 1992, 167-181; R. TAFT, *From logos to spirit: On the early history of the epiclesis*, in HEINZ – RENNINGS (hgg.), *Gratias agamus*, cit., 489-502.

³⁷ Su questo vedi l’avvertimento molto significativo di A. MÜLLER, *Bleibt die Liturgie? Überlegungen zu einem*

comprendere del ministero ordinato, è testimoniato dall'Istruzione su alcune questioni relative alla collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti del 15 agosto 1997³⁸.

L'incarico per l'azione liturgica deve essere vero nel senso proprio della parola, come azione liturgica e rito di benedizione; esso in nessun caso deve presentare sotto l'etichetta di azione liturgica qualcosa che serve non per motivi teologici, ma per l'aspetto sociologico.

3. L'incarico "dall'alto", ovvero il carisma liturgico

Ciò che tutti i battezzati e confermati sono per principio autorizzati a fare, non tutti i battezzati e confermati vogliono o possono svolgere. L'assunzione dei ministeri liturgici laicali era ed è sempre riservata a una piccola minoranza tra quelli che sono capaci e pronti ad assumerli, essendoci sempre un'ampia maggioranza di coloro che, nonostante la promozione di tutti alla partecipazione attiva, restano più in una posizione ricettiva. Sia l'introduzione generale al messale sinora in vigore, sia la nuova introduzione alla terza *Editio tipica* del messale del gennaio 2000, confermata da Papa Giovanni Paolo II, contengono l'esortazione a che tutti i «fedeli non si rifiutino di servire con gioia il popolo di Dio, ogniqualvolta si chiede loro di prestare qualche servizio particolare nella celebrazione»³⁹; questa richiesta comunque riguarderà sempre solo una minoranza.

Ciò che alcuni sanno fare e che sono anche pronti a fare (leggere bene, cantare bene, muoversi davanti ad un gruppo più grande in modo sicuro, ecc.) e che altri però respingono fermamente come qualcosa di non adeguato alla loro personalità, rimanda ad un dono particolare "dall'alto", ad un carisma liturgico specifico dato dallo Spirito Santo ai prescelti.

Non a caso alla fine delle sue esposizioni sui ministeri liturgici laicali e sulla loro forma futura, Müller menziona i carismi dello Spirito Santo e rimanda all'articolo 12 della Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium*. Sulla base dei documen-

tragfähigen Liturgieverständnis angesichts heutiger Infragestellungen, in LJ 39 (1989) 155-167.

³⁸ Su abusi delle funzioni del ministero ordinato da parte dei laici si veda appunto *L'istruzione romana su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti del 15 agosto 1997*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997, specialmente art. 6, § 2, 26.

³⁹ AEM 62. La nuova versione, IGMR 97, recita: «Ne renuant autem fideles populo Dei cum gaudio servire, quoties rogantur, ut aliquid peculiare ministerium vel munus in celebratione praestent».

ti pontifici dell'anno 1972, in riferimento alla teologia dei carismi e al loro significato per la Chiesa, si è dovuti arrivare ad una riforma dell'ordinamento dei ministeri liturgici laicali. Proprio in riferimento ai doni dello Spirito Santo e per una futura formazione dei ministeri liturgici laicali è necessario non estinguere lo Spirito, esaminare tutto e trattenere ciò che è buono⁴⁰.

Caratteristico dei carismi è il fatto che essi vengano dati come dono per gli altri e per il bene della comunità dei credenti⁴¹. Per Gerosa è decisivo il fatto di svincolare il carisma, come dono liberamente dato dallo Spirito Santo, da visioni unilaterali e riduzioni del ministero ecclesiale e di inglobarlo ecclesiologicamente come dono che viene offerto soprattutto per l'edificazione e per il bene di tutta la Chiesa. Bisogna riscoprire e ritrovare questo significato ecclesiologico del carisma, dopo che è stato, dagli inizi della Chiesa fino al tempo del rinnovamento dopo il Vaticano II, per così dire relegato in un'area individualistica riferita alla santificazione propria di un uomo a cui sono stati dati i doni spirituali⁴².

Conseguentemente la dottrina del Vaticano II sui carismi e sul loro significato per la Chiesa va estesa anche alla celebrazione liturgica. Perciò il Concilio si impegna nelle sue affermazioni a evitare una situazione di concorrenza tra ufficio e carisma, sottomettendo anzi i doni spirituali dello Spirito Santo perfino all'autorità direttiva della Chiesa.

Nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* si dice che lo Spirito guida la Chiesa alla pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la unifica nella comunione e nel ministero, la istruisce e la dirige con diversi doni gerarchici e carismatici (LG 4,1). Di particolare significato è anche LG 12,2: «Inoltre lo Spirito Santo non si limi-

⁴⁰ MÜLLER, *De suppressione*, cit., 120: «Novae normae in documentis pontificibus anno 1972 latae certe ex parte iuris communis constitutre valent fundamentum ad novam evolutionem in organizatione ministeriorum ecclesiasticorum introducendam, si in populo Dei dona Spiritus Sancti, quae sunt necessitatibus Ecclesiae apprime accommodata et utilia, pro aedificatione corporis Christi in mundo saecularizato nostri temporum cum gratiarum actione accipiuntur. Ad eos autem, quibus competit in populo Dei iudicium de genuitate charismatum et organizatio ministeriorum iuxta mandatum Domini et indigentia temporis, specialiter spectat, Spiritum non extinguere, sed omnia probare et quod bonum est tenere (1Thess 5,19 ss.)».

⁴¹ L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul "carisma originario" dei nuovi movimenti ecclesiiali*, Milano 1989, 69: anche per Tommaso d'Aquino «il carisma è una grazia speciale, liberamente donata con lo scopo diretto di realizzare più efficacemente la costruzione della comunità ecclesiiale. È liberamente donata perché essa prescinde da ogni capacità naturale e da ogni merito personale; è direttamente orientata all'edificazione della comunità ecclesiale perché non effettua primariamente e necessariamente la santificazione del suo *susceptor*, ma lo rende invece "pronto" a collaborare alla giustificazione dei fratelli nella fede. Per queste ragioni il carisma si distingue sia dalle virtù, teologali e morali, sia dai doni mistici, sia dagli altri *dona* dello Spirito Santo».

⁴² Cfr. GEROSA, *Carisma*, cit., 12.

ta a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma “distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui” (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa secondo quelle parole: “A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio” (1 Cor 12,7). E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Non bisogna però chiedere imprudentemente i doni straordinari, né sperare da essi con presunzione i frutti del lavoro apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa; ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21). Prima di qualsiasi distinzione mediante il sacramento dell'ordine lo Spirito Santo largisce ai fedeli, per libera disposizione, grazie speciali, che sono importanti per l'edificazione e la vita della comunità ecclesiale. All'autorità ecclesiastica spetta il compito di valutare la genuinità dei carismi, di non ostacolarli o addirittura estinguierli, bensì di promuovere la loro espansione.

Questo si manifesta anche negli ulteriori documenti del Concilio; così ad esempio nel secondo paragrafo del decreto sull'apostolato dei laici: «A tutti i cristiani quindi è imposto il nobile impegno di lavorare affinché il divino messaggio della salvezza sia conosciuto e accettato da tutti gli uomini, su tutta la terra... Dall'aver ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione della Chiesa, sia nella Chiesa stessa che nel mondo, con la libertà dello Spirito, il quale “spira dove vuole” (Gv 3,8) e al tempo stesso nella comunione con i fratelli in Cristo, soprattutto con i propri Pastori, che hanno il compito di giudicare sulla loro genuinità e uso ordinato, non certo per estinguere lo Spirito, ma per esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Ts 5,12.19.21)»⁴³.

Per Gerosa questo testo ha un notevole valore giuridico⁴⁴. Qui si parla espressa-

⁴³ *Apostolicam Actuositatem* (AA) 3,3-4.

⁴⁴ L. GEROSA, *Carisma*, cit., 52: «Nel leggere questo testo il canonista è immediatamente colpito dall'importanza data dai Padri conciliari al “diritto e dovere di ogni credente” di esercitare il carisma ricevuto dallo Spirito Santo. Senza intaccare minimamente l'importanza canonistica di una simile asserzione, oggetto di uno studio più approfondito nei capitoli successivi, non si può evitare di osservare, come si è fatto per il testo precedente, che tale “diritto e dovere” è un'implicazione necessaria del principio generale d'ordine costituzionale secondo cui i carismi possono essere donati ad ogni categoria di fedeli».

mente di un diritto, da parte del cristiano dotato di un carisma, di esercitarlo nella comunione ecclesiale: «Nel passo del Decreto sull'apostolato dei laici, ancor più che in quello della Costituzione dogmatica sulla Chiesa, l'autenticità di tale interpretazione è confermata dall'esplicito richiamo al diritto di seguire il proprio carisma, che va esercitato *"in comunione con i fratelli in Cristo e soprattutto con i propri pastori"*». D'altra parte l'affermazione che spetta a questi ultimi giudicare (*iudicium ferre*) la *germana natura* e l'*ordinato exercitio* dei carismi, non tocca direttamente la specificità di questi doni dello Spirito Santo, bensì la natura e il compito dell'autorità ecclesiastica nei loro confronti»⁴⁵.

In concordanza con LG 12,2 e AA 3,3, la dottrina conciliare sui carismi secondo Gerosa può essere riassunta in tre asserzioni principali: «1) i carismi sono *dona peculiaria*, 2) che possono essere elargiti dallo Spirito *ad ogni categoria di fedeli*, 3) per *"l'edificazione della Chiesa"* e *"il bene degli uomini sia nella Chiesa stessa che nel mondo"*»⁴⁶. È uno dei compiti principali del ministero ecclesiastico esaminare la genuinità dei carismi e promuoverli nella loro espansione per il bene di tutta la Chiesa, in modo ampio, dopo aver riconosciuto la loro genuinità⁴⁷. I carismi come dono dello Spirito Santo sono, prima di ogni diversità tra i riceventi mediante il sacramento dell'ordine come anche in sintonia con il ministero ecclesiastico, «direttamente finalizzati alla costruzione della comunità ecclesiale»⁴⁸. Siano essi straordinari oppure semplici, come doni dello Spirito Santo destinati alla edificazione del corpo di Cristo e alla vita della Chiesa, i carismi si distinguono dalle doti naturali, che sarebbero pure sottomesse al giudizio della Chiesa e del suo ministero, se si trattasse di impiegarle nella Chiesa e per il suo bene⁴⁹.

Come doni per l'edificazione della Chiesa e della loro comunità vivente i carismi

⁴⁵ *Ibid.* 52 s.

⁴⁶ *Ibid.* 53.

⁴⁷ Secondo Gerosa (*ibid.*, nota 168), anche *Lumen Gentium* lo conferma: «... I sacri pastori, infatti, sanno benissimo che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune (LG 30)».

⁴⁸ *Ibid.* 92.

⁴⁹ *Ibid.* 93, nota 298. Il fatto che il carisma sia molto più che una dote naturale è espresso da Gerosa con le parole di N. BAUMER, *Gaben des Geistes Jesu. Das Charismatische in der Kirche*, Graz-Wien-Köln 1986, 160 s.: «...."Welche natürliche Begabung zum Völkerapostel hätte Paulus in sich 'entdecken' können, welche Fähigkeit zum 'Wiederaufbau der Kirche' ein Franziskus, und was haben Johannes M. Vianney und Theresia von Lisieux in sich als naturgegebene Anlage für eine solche weltweite Wirkung entdeckt? Und selbst wenn jemand in sich eine bestimmte Begabung entdeckt, folgt noch nicht, dass er sie zur Verherrlichung Christi und zur Auferbauung seiner Gemeinde anwenden darf und soll"».

– prima di ogni distinzione gerarchica! – riguardano anche il sacerdozio comune di tutti i fedeli, soprattutto perché entrambe le forme di sacerdozio, sia quello comune derivante dal battesimo, dalla cresima e dalla prima comunione, sia quello ministeriale, conferiscono la partecipazione all'unico sacerdozio di Gesù Cristo⁵⁰. Applicato ai carismi ciò significa che i doni dello Spirito Santo per l'edificazione del corpo di Cristo e per la vita della comunità ecclesiale soggettivamente dati ad un'unica personalità, e indipendentemente dalla struttura della Chiesa prestabilita dal ministero ordinato e dal diritto canonico, hanno bisogno della sfida del ministero; tale sfida aiuta i singoli soggetti a scoprirli, li esamina, li promuove e li lascia “oggettivizzare” per il bene della Chiesa, cioè permette che si realizzino nella realtà oggettiva della Chiesa, come esprimono i documenti conciliari fondamentali (specialmente LG 12,2 e AA 3,3).

Il fatto che i carismi dei laici sulla base del sacerdozio comune abbiano anche un significato per la celebrazione liturgica, si manifesta proprio nella partecipazione attiva di tutti alla celebrazione liturgica: «Già prima del Concilio Vaticano II il Magistero aveva parlato di una *actuosa participatio* di tutti i fedeli all'atto sacrificale dell'eucaristia e non mancavano teologi che, commentando San Tommaso, interpretavano la *deputatio ad cultum Dei* propria del sacerdozio comune conferito dal battesimo non solo in senso spirituale, ma anche in senso sacramentale, sebbene non gerarchico⁵¹»⁵².

Questo significa, per i ministeri liturgici laici, che tutti i battezzati hanno una *deputatio ad cultum Dei* in base al sacerdozio comune conferito loro mediante il battesimo e la cresima. Tutti i battezzati sono chiamati a guardare alla liturgia come culmine e fonte di tutta l'azione della Chiesa, anzi ne hanno bisogno per riferirsi al mondo, che è proprio in modo particolare dei laici, e per reinserirsi continuamente nel mistero pasquale di Cristo così da riceverne nuova forza per il loro ministero sacerdotale (soggettivo), al fine di contribuire alla salvezza e alla guarigione del mondo⁵³. A

⁵⁰ GEROSA, *Carisma*, cit., 130.

⁵¹ *Ibid.* 136, nota 133. Su questa interpretazione della *actuosa participatio*, della quale parlano Pio XI e Pio XII, cfr. H. U. von BALTHASAR, *Der Laie und die Kirche*, in Id., *Sponsa Verbi: Skizzen zur Theologie*, vol. II, Einsiedeln 1971, 332-348, qui 340.

⁵² GEROSA, *Carisma*, cit., 136.

⁵³ *Sacrosanctum Concilium* (SC) 10: «la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore... Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa».

questo incontro con Cristo nella liturgia tutti i battezzati come «popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato” (1 Pt 2,9) ha diritto e dovere in forza del battesimo»⁵⁴.

Per svolgere però il ministero della lettura della Sacra Scrittura nell’assemblea liturgica in modo corretto, per svolgere il ministero all’eucaristia in modo tale che non avvenga un’epifania dell’io, bensì quella di Dio⁵⁵, per essere, oltre a tutto ciò, anche disponibili a svolgere un ministero che richieda il coraggio di apparire in pubblico e che esiga un modo di vivere derivante da questo carattere pubblico, occorre che si comprendano i ministeri liturgici laici, specialmente il lettorato e l’accolitato, ma anche il ministero del cantore e del ministrante, come ministeri laici; in quanto tali, oltre a doti naturali e talenti, hanno ricevuto a tal fine un dono dallo Spirito Santo, un carisma, che viene dato soprattutto per l’edificazione della Chiesa e della sua comunità vivente. Dove, infatti, avvengono più intensamente l’edificazione della Chiesa e la ricostituzione continua della comunità dei suoi membri se non nella celebrazione della liturgia⁵⁶?

4. Esame, promozione, riconoscimento, istituzione: il carisma liturgico e la struttura della Chiesa

Nonostante tutte le preoccupazioni che gli incarichi formali per i ministeri liturgici laici favoriscano la loro “clericalizzazione”, la benedizione dell’incarico deve essere vera, deve cioè andare oltre il livello puramente sociologico della necessità ammessa per le grandi celebrazioni liturgiche, superflua invece per celebrazioni in piccoli gruppi. La fondazione teologica dei ministeri liturgici laici nel carisma liturgico dato dallo Spirito Santo permette di prendere teologicamente sul serio la benedizione, e d’altra parte di distinguerla chiaramente dal sacramento dell’ordine. Occorre scoprire, promuovere, esaminare e finalmente ammettere nel servizio della Chiesa, con una celebrazione d’incarico, questo carisma. Anche riguardo alla scoperta di un carisma dato per l’azione liturgica, vale il principio secondo cui il dono

⁵⁴ SC 14.

⁵⁵ Cfr. D. HATTRUP, *Priester und Laien. Eine Betrachtung anhand der römischen Instruktion über Laien und Priester*, in ThGl 88 (1998) 103-106.

⁵⁶ Due esempi: «Le azioni liturgiche... sono celebrazioni della Chiesa, che è “sacramento dell’unità”... Tali azioni appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano» (SC 26); «C’è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione alla medesima eucaristia... cui presiede il vescovo» (SC 41).

dello Spirito Santo presuppone la natura e la porta alla perfezione: *Gratia supponit naturam et perficit eam*⁵⁷.

Ovviamente un simile dono per un ministero liturgico non esiste quando l'assunzione di tale ministero non corrisponde affatto alla struttura della personalità di un uomo (impegno religioso, interessi, modo di vivere). A chi, per esempio, nonostante un modo di vivere religioso, solo l'idea di assumere un ministero di lettorato o accolitato e di dover apparire in pubblico davanti a una comunità mette paura, a costui ovviamente non è stato dato dallo Spirito Santo il dono di assumere un ministero per l'edificazione della Chiesa con uno spiccato carattere pubblico. Come base naturale il carisma della liturgia presuppone un certo coraggio, nonché altrettanta affidabilità e costanza. Se invece qualcuno, in base alla struttura della propria personalità, può pensare di assumere un ministero liturgico con un certo carattere pubblico, e trovarsi anche bene in questo ruolo, esiste almeno un fondamento per un carisma, secondo il principio della grazia che presuppone la natura e la porta alla perfezione, ma che ha però ancora bisogno di un ulteriore esame⁵⁸.

Ci si dovrà chiedere se, e in quale misura, questo fondamento naturale sia integrato nella devozione personale. Si potrà presupporre la stessa predisposizione personale, come la capacità di apparire in pubblico, per tante altre professioni, anzi si dovrà presupporla insieme al fatto di essere pronti all'azione e all'impegno per il bene degli altri, come avviene, per esempio, per tutte le cariche politiche, usando anche l'ambizione personale come impulso naturale. Con questo però non si è ancora detto niente sulla base religiosa, che – usando le parole di Hattrup, valide però in ugual misura per il ministero ordinato a partire dal diacono, dal presbitero fino al vescovo!⁵⁹ – deve garantire che nel ministero liturgico di un uomo non abbia luogo la propria epifania ma quella di Dio. Oppure, per esprimersi con una formula più maligneggiante: è il dono dello Spirito Santo che decide anche su questo punto, ossia se mediante il ministero liturgico di qualcuno si verifichi la visione della gloria divina o se il fatto di mostrarsi in pubblico non sia abuso della celebrazione liturgica per mettersi in mostra. Qualcuno che si mette in mostra, che partecipa alla liturgia della Chiesa solo quando ha da svolgere il suo ministero liturgico e che altrimenti “brilla” per l'assenza e per il disinteresse, difficilmente avrà ricevuto un dono dallo Spirito

⁵⁷ Cfr. H. MUSCHALEK, *Creazione e alleanza come problema di natura e grazia*, in MySal 4 (II/2), 193-209.

⁵⁸ Su questo si vedano i «criteri» su chi può assumere ministeri liturgici laicali in M. KUNZLER, *Zum Lob der Herrlichkeit. Zwanzig neue Lektionen für Männer und Frauen in liturgischen Laiendiensten*, Paderborn 1996, 304-308.

⁵⁹ Cfr. HATTRUP, *Priester und Laien*, cit., 104 s.

Santo per l'edificazione del Corpo di Cristo e per la vita della Chiesa⁶⁰. La vera devozione influisce su tutto il modo di vivere di una persona. Non potrà restare nascosto alla comunità se e come gli uomini e le donne nella liturgia sono pii; il modo in cui svolgono il proprio ministero lo rivelerà infallibilmente.

L'esame di un carisma presente deve considerare anche quelle esigenze che gli interessati a un ministero liturgico devono soddisfare durante la formazione. Si può dare ragione a Schwenzer quando dice che la prova del saper leggere, abilità acquisita nella scuola elementare, non può bastare. Se vi sono parroci responsabili che prendono in mano la formazione dei loro lettori, devono impiegare in tal caso molto tempo ed energia prima di potersi avvalere di qualcuno che possa leggere in modo accettabile un testo, un vero lettore che abbia capito quale testo legge, e leggendo lo annuncia alla comunità in modo tale che la Parola di Dio – che secondo la testimonianza di Isaia non ritorna a Dio senza aver provocato quello per cui è stata manda-⁶¹ – arrivi anche all'ascoltatore ed entri nel suo cuore. Pensando all'ideale indicato da *Ministeria quaedam*, secondo il quale il lettore, oltre al suo ministero liturgico, deve anche condurre la catechesi nell'ambito della preparazione ai sacramenti e tenere corsi di preparazione per l'abilitazione degli altri lettori, ci si aspetta dal lettore una certa familiarità con la Sacra Scrittura⁶²; inoltre la preparazione al ministero del lettore si può spostare a un livello sovraparrocchiale o addirittura diocesano. Da parte dei laici interessati ci si aspetta un ulteriore impegno, che concretamente consiste nel dedicare dei viaggi e dei fine settimana per queste occasioni di perfezionamento, anche come esame del loro carisma.

Questo vale analogamente per l'accolito. Anch'egli, secondo l'ideale indicato da *Ministeria quaedam*, deve preparare altri ministri liturgici, soprattutto i ministranti, al loro ministero⁶³. Non solo per questo scopo ci si aspetta dall'accolito un'ampia conoscenza specifica della liturgia, ma tale conoscenza unita a una profonda spiritualità deve anche servire al perfezionamento del ministero che gli è proprio e del

⁶⁰ Cfr. *ibid.* 105.

⁶¹ Cfr. Is 55,10-11.

⁶² KACZYNSKI 2885: «... fideles ad Sacraenta digne recipienda instituat. Poterit quoque... praeparationem curare aliorum fidelium, qui ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis Sacram Scripturam legant. Quo autem aptius atque perfectius hisce muneribus fungatur, Sacras Scripturas assidue meditetur».

⁶³ KACZYNSKI 2886: «Poterit quoque – quatenus opus sit – aliorum fidelium institutionem curare, qui ex temporanea deputatione sacerdoti vel diacono in liturgicis actionibus opitulantur, missale, crucem, cereos etc. deferendo vel alia huiusmodi officia exercendo».

suo amore verso Cristo e verso la sua Chiesa⁶⁴. Oggi quelli che aiutano a distribuire la comunione vengono preparati al loro ministero certamente in modo diverso nelle singole diocesi, ma normalmente con corsi preparatori organizzati a livello sovraparrocchiale (regionale o diocesano). Nella diocesi di Paderborn, dove la preparazione di chi aiuta a distribuire la comunione è stata in gran parte affidata all'autore di questo contributo, il corso preparatorio comprende un fine settimana, a cui la diocesi invita i laici interessati e di cui sostiene anche le spese.

Secondo gli ideali di *Ministeria quaedam* sarà necessario uno spazio di tempo più ampio per la formazione degli accoliti. Qualunque sia l'organizzazione del tempo, del corso e della peculiare preparazione al ministero liturgico, è importante anche qui che si esiga qualcosa dai candidati, nel senso di un esame del loro carisma per il ministero liturgico, che consideri sia il tempo, sia la capacità lavorativa e – se la situazione finanziaria ecclesiale assolutamente lo esige – anche i mezzi finanziari. Nel caso in cui qualcuno non voglia seguire questi corsi di formazione – perché non ne ha il tempo o pensa di potere e sapere già tutto –, potrebbero sorgere dei dubbi sulla presenza del carisma liturgico.

Dopo l'esame del carisma si deve fare un ulteriore passo: la sua conferma mediante la Chiesa, in un atto pubblico dell'incarico al ministero di lettore o accolito. Chi deve eseguirla?

Schwenzer è a favore del parroco, nella parrocchia in cui gli uomini e le donne in questione svolgeranno il loro ministero, la cui durata dovrebbe essere di circa 2-3 anni. Si potrà altresì obiettare che altri modi di procedere, specialmente quando l'incarico viene confessato dal Vescovo in cattedrale, ricordino troppo l'ordinazione dei sacerdoti e dei diaconi.

Tuttavia si deve esprimere a favore del fatto che il Vescovo conferisca l'incarico ai lettori e accoliti istituiti permanenti. Probabilmente per ministeri laicali onorifici si deve dare la priorità alla Chiesa parrocchiale rispetto alla Cattedrale, a meno che, come per il caso ideale menzionato, l'incarico sia conferito congiuntamente alla celebrazione della Cresima, per la quale il vescovo, il vescovo ausiliare o un legato vescovile è presente nella parrocchia. Proprio la connessione fra celebrazione della Cresima e incarico per i ministeri appare estremamente adeguata.

L'iniziazione nel suo insieme certamente dà all'uomo la partecipazione al sacer-

⁶⁴ KACZYNSKI 2886: «Acolythus, servitio altaris peculiari modo destinatus, ea omnia, quae ad publicum cultum divinum pertinent, discat, eorumque intimum et spiritualem sensum percipere studeat, ita ut cotidie se totum offerat Deo atque omnibus gravitate et reverentia exemplo sit in templo sacro, necnon Christi corpus mysticum seu populum Dei, praesertim vero debiles et infirmos, sincero amore prosequatur».

dozio comune, ma con il rimando della Cresima alla terza persona della Trinità, allo «Spirito che compie ogni santificazione» (quarta preghiera eucaristica) è anche data una relazione particolare con i carismi come doni proprio di questo Spirito Santo. Nel percorso della vita di un cristiano devono dispiegarsi i talenti e le doti naturali per il compimento della personalità di fronte a Dio, e conseguentemente per l'auto-guarigione, come pure si devono sviluppare i carismi per il bene della comunità ecclesiale. Secondo questa prospettiva, si può essere d'accordo con Kerkvoorde, quando sostiene la seguente tesi: «La Cresima rivalutata come sacramento della vita dell'adulto cristiano potrebbe essere la preparazione sacramentale necessaria per l'esercizio delle funzioni laicali nella Chiesa»⁶⁵. Da questo punto di vista sarebbe uno sviluppo diretto, e perciò anche ideale, della Cresima celebrata anche sotto l'aspetto del sacerdozio comune di tutti i fedeli, se nella stessa celebrazione dopo l'amministrazione della Cresima il parroco presentasse i candidati a un ministero liturgico laicale al Vescovo e quest'ultimo poi conferisse loro l'incarico. In tal modo l'incarico verrebbe dato nella propria Chiesa parrocchiale, dove il ministero verrà anche svolto, ma conferito dal Vescovo come Ordinario della vita liturgica nella sua diocesi; si eviterebbe così ogni somiglianza con la liturgia di ordinazione, mettendo tuttavia in rilievo alcuni aspetti essenziali dei ministeri liturgici laicali nella loro propria dignità e nel loro proprio significato ecclesiologico come carismi.

Indipendentemente dalla celebrazione della Cresima, anche *Ministeria quaedam* prevede il Vescovo come colui che dà l'incarico⁶⁶. Accanto a questo aspetto piuttosto giuridico-formale, vi sono anche validi motivi teologici che raccomandano il Vescovo; essi si manifestano nei vari documenti conciliari e post-conciliari. «Regolare la sacra Liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo»⁶⁷. Anche questa disposizione che sembra molto giuridica ha il suo fondamento nell'ufficio del Vescovo: «Il Vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo»⁶⁸. Papa Giovanni Paolo II lo conferma e, con riferimento all'articolo 15 del Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi, dice del Vescovo diocesano: «I vescovi sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e nel-

⁶⁵ A. KERKVOORDE, *Erneuerung der niederen Weihen*, in K. RAHNER – H. VORGRIMLER (Hgg.), *Diaconia in Christo. Über die Erneuerung des Diakonates*, (QD 15-16) Freiburg-Basel-Wien 1962, 575-620, 619.

⁶⁶ KACZYNSKI 2889: «Ministeria conferuntur ab Ordinario (Episcopo et, in institutis perfectionis clericalibus, Superiore Maiore) ritu liturgico "de institutione Acolythi" a Sede Apostolica recognoscendo».

⁶⁷ SC 22 § 1.

⁶⁸ SC 41.

lo stesso tempo organizzatori, promotori e custodi della vita liturgica nella Chiesa loro affidata (CD 15)»⁶⁹. Se gli uomini e le donne nelle parrocchie di una diocesi assumono delle funzioni liturgiche importanti, è una questione che riguarda soprattutto il Vescovo, in quanto primo garante della vita liturgica nella sua diocesi. È lui che esprime l'*Institutio* e dà contemporaneamente all'incaricato una legittimazione per l'azione liturgica, che il parroco non ha il potere di esprimere. Inoltre Gerosa indica il nesso intrinseco fra l'esame e il riconoscimento del carisma di un fedele e l'ufficio del Vescovo. L'esame, il riconoscimento e l'incarico di un carisma è un compito sovrano, che indica la *sacra potestas* del ministero ordinato, specialmente dell'ufficio del Vescovo⁷⁰.

Per quanto tempo deve durare l'incarico? Lo spazio di tempo proposto da Schwenzer riguardo al carisma liturgico appare problematico, perché un carisma, che lo Spirito Santo dona per l'edificazione e per la vita della Chiesa a una persona, non "si spegne" automaticamente dopo 2-3 anni e potrebbe essere nuovamente istituito in un atto liturgico, che viene considerato utile e necessario anche sotto aspetti sociologici. D'altra parte un incarico espresso una volta non può fondare un *character indelebilis* uguale al sacramento dell'ordine, il cui esercizio, nel caso dell'uscita dal ministero liturgico laicale per qualunque motivo, sarebbe solamente "sospeso". La via di mezzo possibile tra i due estremi è probabilmente rappresentata dall'incarico stabile "fino a nuovo ordine": ciò significa che sia il Vescovo come Ordinario della vita liturgica della sua Chiesa particolare, sia l'accollito o il lettore per una qualche ragione (per esempio motivi di età o di salute, eventi familiari, trasloco) potrebbero concludere il ministero liturgico e quindi riprendere o ridare l'incarico. Questa è anche la via proposta da Kaiser: «i lettori e accoliti secondo il nuovo diritto possono ritirarsi volontariamente da questo ministero. Per questo ci vuole solo la dichiarazione da parte della persona all'Ordinario. L'Ordinario può licenziare dai loro ministeri i lettori e gli accoliti di diritto nuovo per decreto amministrativo. In questo caso si presuppone ci siano i motivi validi per farlo»⁷¹.

⁶⁹ SC 21, 2. Cfr. su questo anche R. KACZYNKI, *Kein "Amtsträger"-Ersatz. Der liturgische Dienst der Laien*, in *Gottesdienst* 15 (1981) 65-68, 66.

⁷⁰ Cfr. GEROSA, *Carisma*, cit., 146 s., 151 s.

⁷¹ KAISER, *Beauftragung*, cit., 247. Per i candidati al sacerdozio che si ritirano dovrebbero valere secondo Kaiser le seguenti modificazioni: «Die Bestimmungen über das Ausscheiden aus dem Klerikerstand von Rechts wegen sowie über den stillschweigenden Verzicht auf ein kirchliches Amt bei Vorliegen bestimmter Tatbestände sind so sehr auf Kleriker abgestellt, dass sie in analoger Weise nur auf das Ausscheiden aus den Kandidaten für das Weihe sakrament, nicht aber auf das Ausscheiden aus dem Lektoren- und Akolythendienst neuen Rechts anzuwenden ist. Wer aus dem Priesterseminar freiwillig austritt oder entlassen wird, scheidet daher von Rechts wegen aus den Kandidaten für das Weihe sakrament aus. Dagegen scheiden Lektoren und Akolythen neuen Rechts nicht von Rechts wegen oder durch stillschweigenden

Rimane ancora la questione della celebrazione dell'incarico come atto dell'assunzione in servizio del carisma. Trattandosi del conferimento di un vero incarico con i ministeri istituiti secondo il nuovo diritto – quindi secondo *Ministeria quaedam*, poi però aperto anche alle donne –, la cerimonia dell'incarico sarebbe da celebrarsi secondo il rito dell'incarico del nuovo pontificale⁷² con adattamenti per la nuova situazione (l'incarico a veri laici, cioè donne e uomini, per un ministero liturgico laicale nella propria Chiesa parrocchiale o l'incarico a teologi laici all'inizio della loro formazione pratica dopo lo studio). In linea di principio potrebbe seguire un modello dell'ordinamento del pontificale, che tenga conto delle condizioni della Chiesa particolare.

5. “Reintroduzione degli ordini minori”?

Una reintroduzione di ciò che la Chiesa ha abolito – con una rottura profonda della tradizione – nella riforma postconciliare, deve essere assolutamente evitata. Il nuovo ordinamento del 1972 metteva fine a tutti i sospetti di “derivazione” dal sacramento dell’Ordine, di un lento avvicinarsi, come a tastoni, dei candidati allo stadio “più alto” dell’ordinazione dopo tanti stadi preparativi. Invece deve esserci un’apertura dei ministeri liturgici laicali istituiti permanenti agli uomini e alle donne all’interno delle parrocchie per il loro ministero nelle loro Chiese. Con questo si aspirerebbe anche a un vero incarico da parte del Vescovo quale Ordinario della vita liturgica nella sua Chiesa particolare, con una celebrazione solenne che toglierebbe una volta per sempre alle celebrazioni nelle cappelle dei seminari – nonostante la forma quasi uguale della celebrazione! – l’odore di “ordini minori”, se effettivamente si conferissero a laici veri – uomini e donne – ministeri liturgici che non aspirano a un ministero ordinato.

Tutto ciò può avvenire solo se l’autorità ecclesiastica, alla quale spetta il compi-

Verzicht bei Vorliegen bestimmter Tatbestände aus ihrem Dienst aus. Auch wer als Kandidat für das Weihe sakrament zum Lektoren- und/oder Akolythendienst beauftragt wurde, verliert daher diese Beauftragung durch sein Ausscheiden (Austritt oder Entlassung) aus dem Priesterseminar nicht von Rechts wegen; er kann aber aus diesen Diensten freiwillig ausscheiden oder entlassen werden».

⁷² Per l’area linguistica tedesca sarebbe il terzo volume del *Pontifikale Die Beauftragung der Lektoren und Akolythen. Die Aufnahme unter die Kandidaten für das Weihe sakrament* del 1994. Per la descrizione del rito cfr. anche *Zeremoniale für die Bischöfe*, cap. 6. nn. 791-821, 214-219: “Die Beauftragung der Lektoren und Akolythen”.

to di ordinare la liturgia⁷³, percepisce i punti oscuri e le incongruenze nel regolamento sinora in vigore e ne trae con coraggio le conseguenze. Solo così i ministeri istituiti del lettoreato e dell'accollitato possono risollevarsi dal loro stato di dormiveglia contro l'intenzione di reintrodurre di fatto gli ordini minori a ministeri liturgici laicali di lettoreato e accolitato veramente presenti e viventi nelle parrocchie. Concretamente ciò significa che si devono ammettere le donne ai ministeri istituiti del lettoreato e dell'accollitato e quindi che occorre modificare *Ministeria quaedam* VII e anche il can. 230 CIC 1983. Certamente si dovrebbero trovare vie a livello parrocchiale e sovraparrocchiale (decanato e diocesi) – corrispondenti alla motivazione carismatica dei ministeri laicali sopra esposta – attraverso le quali si possano scoprire, promuovere ed esaminare i doni per un ministero liturgico e assumerli in servizio con un atto liturgico presieduto dal Vescovo quale Ordinario della vita liturgica della sua Chiesa particolare.

(traduzione di Elke Freitag)

⁷³ SC 22 § 1.